



COMUNE DI FRIGNANO

Provincia di Caserta

Emanuele II, 78 - 81030 - Frignano (CE) - Tel 081 81245 Fax 081 8124513.

ORDINANZA N 9 DEL 17/03/2020

Oggetto: Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19.

ANTICIPAZIONE DELLA CHIUSURA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ SUL TERRITORIO COMUNALE ALLE ORE 18,00 FINO AL 03 APRILE 2020 CON ESCLUSIONE DELLE FARMACIE

IL SINDACO

VISTI

Il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 recante "Misure in materia di contenimento e gestione in materia epidemiologica da COVID - 19";

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 recante "Disposizioni- attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6";

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 contenente "Ulteriori- disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6,

il DPCM del 11.03.2020 che, **all' Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)** prevede che:

1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.

TENUTO CONTO altresì, di dover assumere in via d'urgenza ogni utile misura volta a ridurre ancor maggiormente occasioni d'incontro con possibili contagi a tutela della pubblica salute ed incolumità;

VISTO L'art. 50 n.5 e 7 bis del D. Lgs 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali;

ORDINA

Che a far data dal 18.03.2020 e fino al 3 Aprile 2020 le attività e gli esercizi commerciali per cui è consentita l'apertura ai sensi del DPCM del 11.03.2020 potranno restare aperti fino alle ore 18,00 .

Resta salvo il normale orario di chiusura per la Farmacie

Che, il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito dell'Ente; trasmesso alla Prefettura di Caserta, alla Regione Campania, alla Questura di Caserta, al Comando Provinciale C.C., alla Guardia di Finanza, Al Comando della Polizia Municipale, al Settore Attività Produttiva per l'informativa a tutti gli interessati.

AVVERTE

Che la presente ordinanza è immediatamente efficace, fatto salvo eventuali ulteriori disposizioni di enti sovraordinati, e che la violazione di tale ordinanza prevede la sospensione dell'attività;

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell'esecuzione e del rispetto della presente ordinanza, con l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle relative sanzioni. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge D.L. 104/2010, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71 e ss.mm.ii



Il Sindaco
vv. Gabriele Piatto